

CODICE ETICO

PREAMBOLO

Solo attraverso l'affermazione delle regole e una seria programmazione possiamo uscire dall'attuale caos sociale ed economico.

Il crescente personalismo diffusi nella politica e nell'amministrazione della Città ha inceppato la macchina democratica mettendo in ombra le esigenze della vita reale.

Il marketing elettorale si è sostituito allo studio dei problemi e alla ricerca delle soluzioni. La dissennata ricerca della visibilità fine a se stessa, l'autoreferenzialità unita ad una sostanziale incompetenza hanno prodotto una classe politico-amministrativa inaffidabile e sfuggente, disposta a tutto pur di conservare il potere.

E' arrivato il momento di cambiare rotta. Dobbiamo recuperare il nostro patrimonio di storia e buona Politica. Una Politica a misura di cittadino, che incentiva la partecipazione attiva, premia competenze e meriti e ridisegna una Città Nuova, inclusiva e attenta alla cura dei beni comuni. Dobbiamo fare dell'istituzione comunale la sede da cui si irradia una nuova mentalità antimafia, anticlientelare e legalitaria, anche adottando i principi contenuti nell'originario disegno di legge Lazzati. Dobbiamo promuovere un ricambio reale, in grado di segnare una decisa discontinuità con le esperienze fallimentari che hanno precipitato Paola nel baratro.

Senza un vero progetto non si amministra. Per questo occorre scegliere le persone giuste. Per questo occorre stabilire regole e criteri che diano sostanza al sogno di una nuova rinascita di Paola.

ART. 1

La Coalizione è formata da cittadini e soggetti collettivi che si riconoscono nei principi contenuti nel preambolo che costituisce parte integrante del presente Codice.

La Coalizione adotta come metodo per le proprie scelte la democrazia partecipata, dove ogni soggetto politico collettivo riveste pari dignità e uguale peso nelle decisioni.

ART.2

Gli aderenti alla Coalizione si impegnano a garantire una politica improntata ai principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza.

La scelta del candidato Sindaco, dei candidati al Consiglio Comunale e delle cariche amministrative sarà fondata sui principi di cui al preambolo, sulla base di un criterio di assoluta credibilità nonché su comprovate capacità tecniche e professionali riferite all'ambito delle deleghe affidate.

I candidati e gli amministratori riconoscono nella Costituzione Italiana la fonte primaria delle regole della comunità politica e in particolare, nel rispetto dell'art. 54, si impegnano ad adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina e onore.

In via esemplificativa e non tassativa, non potranno essere candidati a Sindaco o al Consiglio Comunale né ricoprire cariche amministrative coloro nei cui confronti, alla data di deposito delle liste elettorali o della nomina:

- a. sia stato disposto rinvio a giudizio, emessa misura cautelare personale ovvero emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, anche a seguito di patteggiamento;
- b. sia stata disposta l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalle leggi antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;
- c. sia stato disposto rinvio a giudizio innanzi alla Corte dei Conti per danno erariale.

ART. 3

Ai candidati alla carica di Consigliere Comunale e di Sindaco, nonché a coloro che ricopriranno incarichi di amministrazione, è fatto assoluto divieto di avvalersi del procacciamento di voti ad opera di soggetti

- a. per cui sia stato disposto rinvio a giudizio, emessa misura cautelare personale ovvero emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati di mafia, corruzione o reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b. per cui sia stata disposta l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalle leggi antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa.

ART. 4

Le condizioni ostative alla candidatura o alla nomina vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta riabilitazione o di annullamento o revoca delle misure di cui all'art. 2. L'intervenuta prescrizione del reato non equivale al proscioglimento.

Ove sopravvengano o venga scoperta l'esistenza delle condizioni di cui agli articoli precedenti, i candidati, gli eletti, gli amministratori, ovvero il personale di nomina politica, ritirano la propria candidatura o rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. Gli aderenti alla Coalizione si obbligano a garantire il rispetto di tale impegno.

ART. 5

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente codice, si rinvia alla normativa di Legge in vigore.

Adottato in data 5.11.2015 da
Cambia Paola
Paola che vorrei
Rete dei Beni Comuni
LaSinistra